

Quadro di raffronto tra le azioni e gli investimenti previsti dalla scheda della sottomisura 8.3, azione 2, del PSR Marche 2014/20 e l'articolo 34 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GUCE L193/1 del 01/07/2014).

Reg. (UE) n. 702/2014, articolo 34	Scheda della sottomisura 8.3, azione 2, del PSR Marche 2014 - 2020
Paragrafo 1., beneficiari: silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi	Verifica positiva (rif. elenco beneficiari di cui al paragrafo 8.2.8.3.3.4 "Beneficiari").
Paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b)	Verifica positiva. La sottomisura 8.3 è contenuta nel PSR Marche 2014 - 2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5345 final del 28/07/2015, in seguito con Decisione n.1157 del 14/2/2017 della Commissione Europea che approva la modifica del PSR Marche 2014-2020 e, senza modifiche, con Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 3 del 15/09/2015, in seguito con Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea Legislativa - Consiglio Regionale delle Marche avente ad oggetto "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015" e quanto si comunica per questo l'aiuto di Stato è identico a quanto approvato dalle autorità competenti.
Paragrafo 3.	Non pertinente, il PSR Marche 2014 - 2020 è già stato approvato e nulla è stato attuato prima.
Paragrafo 4.	Non pertinente per l'azione 2 della sottomisura 8.3 del PSR.
Paragrafo 5.	La lettera a) del paragrafo 5. del Regolamento indica la <i>"realizzazione di infrastrutture protettive"</i> . Le altre lettere del paragrafo non sono pertinenti. Il PSR Marche 2014 - 2020, così come approvato dalla Commissione europea e dall'Assemblea legislativa regionale prevede al paragrafo 8.2.8.3.3.5 <i>"Costi ammissibili per l'Azione 2:</i> <i>"a. Investimenti per interventi selvicolturali e di sistemazione idraulico forestale destinati a ridurre il rischio idrogeologico finalizzati alla stabilità dei versanti o della capacità e del corretto deflusso del reticolo idrografico (impluvi, fossi, torrenti, fiumi), realizzazione di opere di sistemazione e regimazione idraulico-</i>

	<p><i>forestale, di intercettazione e convogliamento per il corretto deflusso delle acque superficiali, realizzazione di opere nei versanti in movimento a carico di fondi dissestati e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica e di bioingegneria forestale. Nel caso degli interventi selvicolturali che prevedono il taglio di alberi le spese ammissibili sono le operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname. Le spese ammissibili per gli investimenti riguardanti le opere di sistemazione idraulico-forestale sono da riferire alle tipologie di opere di ingegneria idraulica e naturalistica presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici</i></p>
<p>Oltre e sino al paragrafo 9. compreso quanto previsto dalla sottomisura 8.3 del PSR Marche 2014/20 non è pertinente con quanto richiesto dal Regolamento (UE) n. 702/2014 in quanto non presente a livello di azione e relativo investimento.</p>	
<p>Paragrafo 10.</p>	<p>Verifica positiva (rif. paragrafo 8.8.3.3.3 “Collegamenti con altre normative” e paragrafo 8.2.8.3.3.6 “Condizioni di ammissibilità”, punti 2. e 3).</p>
<p>Paragrafo 11.</p>	<p>Non pertinente in quanto non previsto.</p>
<p>Paragrafo 12.</p>	<p>L’intensità dell’aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili con detrazione del valore dell’eventuale legname avente valore commerciale prodotto con l’esecuzione degli investimenti di carattere selvicolturale che potrebbero necessitare per conseguire le finalita’ dell’Azione 2 della sottomisura 8.3 del PSR Marche 2014 - 2020.</p>